

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3131 del 07/07/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. DITTA FERONIA S.R.L. DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITA IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO). (RIF.INT. N. 175/03158250369). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3234 del 07/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette LUGLIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA FERONIA S.R.L.
DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITA IN COMUNE DI FINALE
EMILIA (MO). (RIF.INT. N. 175/03158250369).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche, ed in particolare il D.Lgs. 128/10 (che ha sostituito e abrogato il D.Lgs. 59/05);

visto il D.Lgs. 36/03 del 13/01/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

premesso che, per il settore di attività oggetto della presente, l’art. 29 bis, comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 prima richiamato stabilisce che si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 152/06 stesso se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36;

dato atto che per l’impianto in esame è già stato approvato il piano di adeguamento ai sensi del D.lgs. 36/03 con det. n. 306 del 30/03/2005;

premesso, inoltre, che

- per gli aspetti riguardanti, da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall’altro, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito:

a) dal BREF “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;

b) dagli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13 giugno 2005:

1. “Linee guida generali per la individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99” (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06);

2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”.

- per gli aspetti riguardanti l’efficienza energetica, il riferimento è costituito dal BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di modifica sostanziale con det. n. 667 del 13/02/2019 (e s.m. det. n.3814 del 09/08/2019) a Feronia s.r.l., avente sede legale in Comune di Finale Emilia, Piazza Verdi n.6, in qualità di gestore dell’impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII D.Lgs. 152/06) sito in Comune di Finale Emilia, via Canaletto Viarovert 18/A.

vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore il 24/12/2019 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna (assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n.198015/19) relativa alla sezione di recupero energetico del biogas in adempimento a quanto prescritto dalla valutazione di impatto ambientale approvata con Delibera di Giunta Regionale ER n. 356 del 11/03/2019.

dato atto che tale modifica rientra nel procedimento avviato in data 18/12/2019, da

Feronia Srl prot. 193937 del 18/12/2019, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per la valorizzazione del biogas da discarica localizzato in Via Canaletto-Via Rovere n.18/A, nel Comune di Finale Emilia, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di valorizzazione del biogas della discarica di Finale Emilia, attraverso l'installazione di due cogeneratori di potenza nominale 1.065 kWe e 625 kWe (complessivi 1.690 kW) e delle relative opere connesse. Per la connessione alla rete esistente di distribuzione elettrica, è prevista la realizzazione di un elettrodotto interrato in media tensione della lunghezza complessiva di 2520 m, dei quali circa 2500 m lungo la viabilità comunale e il restante sviluppo su terreni privati.

È inoltre prevista la realizzazione di una cabina elettrica nei pressi dell'ingresso dell'impianto e l'installazione di una seconda torcia avente una portata di 1.250 Nmc/h, oltre a quella esistente di 250 Nmc/h.

L'impianto di recupero del biogas non è sottoposto all'autorizzazione prevista dal Titolo I della Parte quinta del D.Lgs. 152/06 in quanto ricade alla lett. ee) dell'allegato IV; è invece richiesta dal gestore l'autorizzazione al recupero di biogas operazione R1, D.Lgs. 152/06 in quanto trattasi di attività di recupero individuata nel D.M. 5/2/98, in particolare al punto 2, suballegato 1, allegato 2. In questo modo è possibile massimizzare il recupero energetico del biogas da discarica (come richiesto dal D. Lgs. 36/03) anche con caratteristiche tecniche del biogas differenti da quelle previste dal DM 05/02/98, essendo comunque garantita la funzionalità tecnica dei motori e dei limiti di emissione (grazie ai sistemi di regolazione di NOx e di post combustione del CO garantiti dal motore).

Il biogas, prima dell'invio ai motori, sarà pre-trattato tramite deumidificazione con intensivo raffreddamento utilizzando uno scambiatore di calore ad acqua e eventuale filtrazione tramite filtri a carboni attivi.

L'impianto di cogenerazione è costituito da un motore a combustione interna avente capacità di generazione elettrica di 0,625 MWe e potenza termica nominale di 1,580 Mwt ed un motore a combustione interna avente capacità di generazione elettrica di 1,065 MWe e potenza termica nominale di 2,645 Mwt.

A servizio dei due motori di cogenerazione saranno installati due nuovi punti di emissione convogliati in atmosfera ovvero:

- PUM1 - motore da 625 kWe ,
- PUM2 - motore da 1065 kWe.

I fumi di scarico dei due motori saranno trattati mediante l'installazione di un post combustore di tipo rigenerativo al fine di ridurre l'emissione di CO. I camini saranno dotati di una presa per il campionamento di controllo delle emissioni. Considerato che per questa tipologia di attività non è obbligatoria l'installazione di sistemi di abbattimento si ritiene che l'inserimento del post combustore comporti comunque miglioramenti alle emissioni in atmosfera.

Da quanto riportato dal gestore è previsto un controllo in continuo, con PLC, sul biogas aspirato e inviato ai motori/torche. I dati sono visionati istantaneamente sullo schermo e permettono di monitorare/gestire i parametri di processo. I motori saranno introdotti sequenzialmente; si stima il primo motore dopo circa un'annualità dall'inizio dei conferimenti ed il secondo dopo un'ulteriore annualità (l'effettivo avviamento dei motori avverrà in ogni caso in funzione della produzione di biogas registrata). Nel frattempo il gas prodotto (inizialmente in basse quantità) sarà inviato ad una o ad entrambe le torce.

I rifiuti prodotti dall'impianto in parola sono essenzialmente costituiti dall'olio esausto dei motori a combustione interna per il recupero del biogas (oltre ad altri rifiuti derivanti dalle manutenzioni sugli stessi motori); l'olio esausto sarà stoccato esternamente al container sotto tettoia, in apposito serbatoio in acciaio della capacità di 1.000 litri affiancato ad altro serbatoio identico contenente l'olio da utilizzare.

richiamate le conclusioni della Conferenza dei Servizi del 04/06/2020 convocata ai sensi del titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e degli artt. 14 e segg. della L. 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito del suddetto procedimento per la valutazione del progetto sopraccitato, che ha espresso sulla base delle posizioni prevalenti parere favorevole all'intervento (con prescrizioni), stante l'opposizione del Comune di Finale Emilia.

valutato che l'alternativa al recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica sarebbe la sua combustione in torcia e che, pertanto, l'intervento vede sicuramente un bilancio ambientale positivo (è inoltre stato prescritto quale intervento compensativo nell'ambito della VIA prima richiamata);

ritenuto necessario aggiornare l'autorizzazione vigente;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con det. n. 667 del 13/02/2019 a Feronia s.r.l., avente sede legale in Comune di Finale Emilia, Piazza Verdi n.6, in qualità di gestore dell'impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII D.Lgs. 152/06) sito in Comune di Finale Emilia, via Canaletto Viarovere 18/A come di seguito indicato.

1. Sono autorizzate le modifiche comunicate in data 24/12/2019 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna (assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n.198015/19).
2. E' ammessa l'operazione R1 di recupero del rifiuto CER 190699 (biogas da discarica) attraverso la sua valorizzazione energetica con utilizzo di due motori di cogenerazione.
3. le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

	Operazioni di recupero: <i>R1</i>	Stoccaggio massimo Istantaneo		Stoccaggio annuale t/a	Recupero annuale t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
codice CER 190699 rifiuti non specificati altrimenti (BIOGAS DA DISCARICA)	motori fissi a combustione interna	-	-	-	15.000	Produzione di energia elettrica

4. Il punto 1 del capitolo D2.4 emissioni in atmosfera dell'Allegato I alla det. n. 667/19 e s.m. è sostituito dal seguente

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono quelli riportati nelle tabelle che seguono. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE PUT1 Torcia combustione biogas	PUNTO DI EMISSIONE PUT2 Torcia combustione biogas	PUNTO DI EMISSIONE PUM1 Motore di cogenerazione (0,625 MWe)	PUNTO DI EMISSIONE PUM2 Motore di cogenerazione (1,065 MWe)
Portata massima (Nmc/h)	250	1250	2750	4600
Altezza minima (m)		7,15	10	10
Durata (h/g)	#	#	24	24
Temperatura di combustione	>850 °C	>850 °C	-	-
Ossigeno nei fumi anidri (% v/v)	>3	>3	5	5
Materiale particolare (mg/Nmc)	/	/	10	10
Carbonio organico totale (mg/Nmc)	/	/	150	150
Acido cloridrico (mg/Nmc)	/	/	10	10
Acido fluoridrico (mg/Nmc)	/	/	2	2
Monossido di carbonio (mg/Nmc)	/	/	500	500
Ossidi di azoto (mg/Nmc)	/	/	450	450
Impianto di depurazione	/	/	PT	PT
Frequenza autocontrollo	---	---	annuale	annuale

Come dichiarato dalla ditta le torce saranno utilizzate nella prima fase gestionale e in quella post-operativa (inteso come quando non sarà più possibile il recupero energetico del biogas); con l'entrata in esercizio dei motori di cogenerazione le torce verranno usate come impianto di emergenza ovvero in caso di malfunzionamenti, manutenzioni ordinarie, fermate del motore. Sulla torcia viene effettuata la misura della temperatura di combustione.

- Per le emissioni denominate PUM1 e PUM2 il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di messa in esercizio e a regime già previste dalla det. 667/19;
- per la nuova torcia PUT2 si applicano le prescrizioni già indicate per PUT1;
- il gestore è tenuto:
 - a misurare la quantità di biogas estratto, quanto ne viene inviato al recupero e quanto alla torcia, comunicando i relativi dati nel report annuale;
 - ad effettuare di analisi, almeno annuale, del biogas, con determinazione dei seguenti parametri minimi previsti dal DM 05/02/98 ovvero metano, acido solfidrico, P.C.I. sul tal quale;
- Il post combustore dovrà essere dotato di un misuratore con registrazione grafica in continuo della temperatura della camera di combustione, ora e data.
- I sistemi di registrazione dovranno funzionare in modo continuo (anche durante la fermata degli impianti di abbattimento).
- Le registrazioni datate e firmate dalla direzione dello stabilimento dovranno essere tenute a

disposizione delle autorità di controllo per un anno.

11. ogni interruzione del sistema di cogenerazione (motori) dovuto a malfunzionamenti / anomalie / manutenzioni deve essere annotato sul registro degli autocontrolli o su un registro apposito o registrato elettronicamente su un dispositivo non manipolabile a posteriori (da certificazione del produttore).

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

12. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione di Arpae di Modena, per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

13. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da Arpae di Modena – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'installazione e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per per almeno cinque anni.
14. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.
15. Al capitolo D3 Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto sono aggiunte/modificate le seguenti prescrizioni:

D3.0 Monitoraggio delle materie prime e ausiliarie quali olio, filtri, ecc...

PARAMETRO	SISTEMA DI MISURA	FREQUENZA GESTORE	REGISTRAZIONE GESTORE	CONTROLLO ARPAE	TRASMISSIONE REPORT
Ingresso di materie prime tipologia e quantità	Procedura interna	Ad ogni ingresso	Elettronica o cartacea	annuale	annuale

D 3.6 Monitoraggio e Controllo emissioni in atmosfera

Monitoraggio e controllo biogas

PARAMETRO	PUNTI DI MISURA	FREQUENZA GESTIONE OPERATIVA		FREQUENZA GESTIONE POST-OPERATIVA		REGISTRAZIONE GESTORE	TRASMISSIONE REPORT
		Gestore	Arpae	Gestore	Arpae		
Portata biogas (da misuratore portata), CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , CO	PIT PIM	mensile	Annuale per: CH ₄ , O ₂ , CO	semestrale	Biennale per: CH ₄ , O ₂ , CO	Rapporti di prova	annuale

H2, H2S, NH3, Aldeidi, Caratterizzazione chimica delle sostanze odorogene	PIT PIM	semestrale	Annuale per: H2S	annuale	Biennale per: H2S	Rapporti di prova	annuale
Quantitativo di biogas combusto (mc)*	PIT PIM	semestrale	-	annuale	-	elettronica e/o cartacea	annuale

* in condizioni di torcia o motore attivo

Monitoraggio e controllo emissioni convogliate

PARAMETRO	PUNTI DI MISURA	FREQUENZA GESTIONE OPERATIVA		FREQUENZA GESTIONE OPERATIVA		REGISTRAZIONE	TRASMISSIONE E REPORT
		Gestore	Arpae	Gestore	Arpae		
Temperatura > 850 °C Ossigeno > 3%*	PUT1 PUT2	Annuale	-	Annuale	-	Rapporti di prova	annuale
Polveri, NOX, CO, COT, HF, HCl*	PUM1 PUM2	annuale	annuale	annuale	annuale	Rapporti di prova	annuale
Temperatura camera di postcombustione*	PUM1 PUM2	Continua				Elettronica e/o cartacea	-

* in condizioni di torcia o motore attivo

1. tutte le condense generate dalla stazione di aspirazione biogas e dai motori devono essere scaricate nella rete del percolato della discarica (vasche/serbatoi).
2. l'intero sistema di condotte e pompe inerente ai motori per il recupero del biogas dovrà essere allocato all'interno di basamenti, canalette e pozzetti impermeabili al fine di contenere eventuali sversamenti accidentali di olio;
3. entrambi i container sotto tettoia destinati al contenimento dell'olio (esausto e non) dovranno essere dotati di bacino di contenimento, aventi caratteristiche e capacità adeguata.
4. il gestore deve prestare appendice alle fidejussioni già agli atti (ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991) in riferimento al presente atto. Il beneficiario delle garanzie in essere dovrà "ARPAE Direzione Generale - via Po 5 - 40139 BOLOGNA".
5. il gestore, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 è tenuto a prestare in riferimento al presente atto e prima dell'attivazione dei motori per il recupero del biogas garanzia finanziaria per i seguenti importi :
 - € 150.000,00 (centocinquanta mila/00) di durata pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni per l'operazione di recupero R1 (calcolata moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto espressa in tonnellate (15000 t/anno) per 10 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia è comunque pari a 150.000 euro.

Determina inoltre

- di stabilire che è fatto salvo il disposto della det. n. 667 del 13/02/2019 e s.m per quanto non modificato dal presente atto;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.